In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 38314/2026
Roma, lì, 03/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1575/2026
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI		CC – 23/09/2026
ANDREINA OCCHIPINTI		R.G.N. 21607/2026
ELISABETTA MARIA MOROSINI		
CARLO RENOLDI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

avverso l'ordinanza del 19/05/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 maggio 2025, il Magistrato di sorveglianza di Campobasso aveva rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [redacted] *ex* art. 35-*bis*, comma 4, Ord. pen., con il quale era stato dedotto, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. *b*), Ord. pen., il mancato riconoscimento del c.d. diritto all'affettività affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2024. Secondo il primo giudice, infatti, [redacted] si era reso responsabile di due illeciti disciplinari: il primo, il 30 novembre 2024, in relazione al rinvenimento di due telefoni cellulari occultati nella cella condivisa con un altro detenuto; il secondo in data 1 dicembre 2024, allorché, rivolgendosi all'agente di reparto con toni intimidatori e derisori, [redacted] aveva alluso alla possibilità che, in sede di consiglio di disciplina, i due occupanti della cella accusassero il personale di polizia penitenziaria di avere collocato i cellulari rinvenuti nella camera. Nella medesima data, [redacted] aveva, inoltre, tenuto ulteriori condotte di rilievo disciplinare, consistite nella partecipazione a disordini, in relazione alle quali la Direzione aveva ritenuto necessario attendere l'esito dei relativi procedimenti penali. Infine, il rigetto del reclamo era stato fondato sulle informazioni acquisite presso la Questura di Napoli e i Carabinieri di [redacted] secondo le quali dovevano ritenersi ancora attuali i collegamenti di [redacted] con la criminalità del territorio, della quale era stato esponente di vertice.

1.1. Avverso tale provvedimento [redacted] aveva proposto reclamo, deducendo che la sentenza del Giudice delle leggi imponeva di tenere conto, ai fini dell'autorizzazione ai «colloqui intimi», della c.d. pericolosità interna del detenuto e non di quella c.d. esterna. Ciò in quanto da tali colloqui sarebbero stati esclusi i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen. solo per una scelta legislativa, mentre, per quelli sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-*bis* Ord. pen., l'incompatibilità sarebbe derivata dalla stessa disciplina di tale misura; che, in ogni caso, i Carabinieri di [redacted] con l'informativa del 7 luglio 2025, avevano riferito di non avere acquisito elementi dai quali desumere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata; che, quanto alla condotta interna, le frasi del 1 dicembre 2024 erano state pronunciate in tono irridente e per "stemperare" l'esito della perquisizione; che i due illeciti disciplinari, risalenti nel tempo, non consentivano di ritenere [redacted] tuttora pericoloso per l'ordine interno, fermo restando che i fatti cui essi si riferivano erano ancora al vaglio dei giudici di merito, sicché dagli stessi non si sarebbe potuto desumere alcunché; che egli avrebbe potuto comunicare con i familiari anche durante i colloqui ordinari; che, nei sei mesi trascorsi presso l'Istituto penitenziario di [redacted] ai quali, secondo la circolare del D.A.P. dell'11 aprile 2025, si sarebbe dovuta circoscrivere la valutazione, il suo comportamento era stato corretto, come

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

emergeva dalla relazione comportamentale dell'Istituto penitenziario, della quale si chiedeva l'acquisizione.

1.2. Con ordinanza del 21 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso aveva rigettato il reclamo, rilevando che [redacted] si era reso responsabile di due illeciti disciplinari a distanza di due giorni l'uno dall'altro, nonché di condotte consistite nella «partecipazione a disordini o sommosse», in relazione alle quali la Direzione aveva ritenuto necessario attendere l'esito dei relativi procedimenti penali, e che, secondo la Questura di Napoli e i Carabinieri di [redacted] egli manteneva collegamenti con la consorteria di appartenenza, della quale era stato esponente di vertice. Pertanto, dovevano ritenersi sussistenti le condizioni ostative all'autorizzazione dei «colloqui intimi» individuate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024, essendo [redacted] portatore sia di una pericolosità interna, desunta dall'irregolare condotta carceraria, sia di una pericolosità sociale esterna, desunta dai collegamenti con la criminalità organizzata, e ricorrendo, inoltre, a suo carico ragioni ostative di natura «giudiziaria», connesse alla pendenza di un procedimento penale relativo alla ricordata partecipazione a disordini o sommosse.

1.3. Con sentenza n. 11603 del 5 marzo 2026, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò l'ordinanza impugnata. Dopo avere premesso che la richiesta di «colloqui intimi» può essere rigettata «per ragioni di sicurezza, per esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, per il comportamento non corretto dello stesso detenuto, o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato», sicché a fondamento del diniego devono porsi non valutazioni astratte sulla capacità a delinquere del detenuto, bensì un giudizio prognostico sul pericolo attuale che il colloquio, tenuto conto del comportamento carcerario e di tutte le informazioni acquisite sia sulla personalità del detenuto sia sui rapporti con la persona da incontrare, possa frustare specifiche esigenze di sicurezza o, comunque, incidere negativamente sul mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno dell'istituto penitenziario (e nel caso di detenuti imputati sottoposti a misura cautelare detentiva, specifiche finalità giudiziarie legate ai procedimenti penali ancora pendenti nei loro confronti), la Corte censurò il fatto che il Tribunale avesse considerato alla stregua di una vera e propria condizione ostativa la pendenza di un procedimento penale e avesse ritenuto superfluo acquisire i risultati più recenti del trattamento penitenziario del detenuto, nonostante la necessità che i rischi correlati al colloquio intimo fossero attuali e concreti, accordando rilevanza decisiva a informazioni datate o attinenti a condotte prive della specificazione necessaria per comprenderne la portata offensiva (quale l'imprecisata «partecipazione a disordini o sommosse») ovvero espressamente valutate come prive di valenza dimostrativa perché non contenenti risposta, tanto da essere apprezzate come «una sorta di *non liquet*».

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

1.4. Con ordinanza del 19 maggio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [redacted] Secondo il Collegio, il diritto soggettivo del detenuto ai «colloqui intimi», riconosciuto dalla Corte costituzionale, soggiace: 1) al limite della pericolosità interna, da valutare sulla base della condotta tenuta in carcere, senza rigide preclusioni temporali, avendo la circolare del D.A.P. fissato un termine meramente indicativo, non inferiore a sei mesi e variabile in relazione alla gravità della condotta; 2) al limite della pericolosità sociale, proiettata all'esterno; 3) al limite costituito, per i fatti oggetto di procedimento disciplinare aventi anche rilevanza penale, dalla pendenza del relativo procedimento, sempre che sia in atto una misura cautelare custodiale. Tali limiti devono essere valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, senza che alcuno dei menzionati elementi assuma valenza preminente, essendo la decisione rimessa all'analisi del caso concreto.

Su tali premesse, il Tribunale ha acquisito: 1) gli atti del procedimento disciplinare svoltosi a [redacted] a carico di [redacted] al fine di circostanziare i «disordini o sommosse» cui egli ha partecipato; 2) la relazione comportamentale redatta presso l'Istituto penitenziario di [redacted] aggiornata al 6 maggio 2026, che ha confermato le indicazioni della relazione di sintesi del dicembre 2025, nella quale si dava atto della correttezza della condotta tenuta da [redacted] nel corso del 2025.

Alla luce delle nuove acquisizioni, il Collegio, nell'ambito di una valutazione complessiva, ha ritenuto che, anche a non voler considerare ostativo il rinvenimento dei telefoni cellulari, tale episodio non potesse essere valutato come elemento neutro per il solo fatto di risalire a poco più di un anno prima, anche in considerazione della «partecipazione a disordini o sommosse», che, all'esito del supplemento istruttorio, aveva assunto contorni più definiti, evidenziando, secondo il Tribunale, una personalità «certamente inquietante». In particolare, [redacted] avrebbe tentato di sobillare altri detenuti e di creare malumori e problemi all'interno del carcere, allo scopo di provocare una sorta di rivolta.

Su tali basi, il Collegio ha ritenuto che la condotta regolare tenuta presso l'Istituto penitenziario di [redacted] fosse recessiva rispetto ai gravi fatti del dicembre 2024, tanto più alla luce del supplemento istruttorio sollecitato dai giudici di legittimità e della pericolosità esterna sottolineata sia dalla D.D.A. di Napoli sia dalla D.N.A. In particolare, l'ordinanza ha richiamato le informazioni secondo cui [redacted] era stato esponente di vertice del *clan* [redacted] al quale era legato anche da vincoli di parentela, aveva svolto il ruolo di reggente del sodalizio ed era stato destinatario di un decreto di applicazione della sorveglianza speciale per tre anni e sei mesi, non ancora eseguito a causa della carcerazione. Ha quindi richiamato la valutazione della Procura distrettuale circa la necessità di evitare contatti con l'ambiente esterno e, in particolare, con il territorio di provenienza.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

Il Tribunale ha inoltre rilevato che, sebbene dalle medesime informative emergesse che il *clan* del quale [redacted] era stato esponente di vertice non fosse più operativo, permaneva integra, nella sua attualità e concretezza, la possibilità di riallacciare collegamenti con la criminalità del territorio, valorizzando, in tale prospettiva, anche la mancata collaborazione con la giustizia e il conseguente accreditamento di [redacted] secondo le informative della D.D.A. e della D.N.A., quale persona affidabile agli occhi delle compagini criminali operanti sul territorio.

Il Collegio ha, altresì, sottolineato l'attualità dei collegamenti con i gruppi criminali operanti sul territorio e il pericolo dell'introduzione in istituto di beni vietati o della trasmissione all'esterno di informazioni destinate ai gruppi criminali, valorizzando anche il rinvenimento dei telefoni cellulari, le cui modalità di occultamento sono state ritenute indicative della possibile utilizzazione per veicolare all'esterno informazioni o messaggi. Ha, inoltre, considerato che i Carabinieri di [redacted] non avevano escluso *tout court* l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Infine, il Collegio ha evidenziato che dal dicembre 2024 non era trascorso un lasso di tempo tale da privare di attualità le condotte considerate, sicché le valutazioni in ordine alla pericolosità, sia interna sia esterna, dovevano ritenersi specifiche, concrete e attuali, tenuto conto della gravità delle condotte medesime.

Su tali basi, la pluralità e la concretezza degli elementi considerati e la loro valutazione complessiva hanno indotto il Collegio a rigettare il reclamo, ritenendo ancora recessivo l'elemento favorevole costituito dalla condotta intramuraria formalmente corretta tenuta nell'ultimo periodo e ravvisando la necessità di un ulteriore congruo periodo di osservazione intramuraria, anche in considerazione del fine pena ancora lontano.

2. [redacted] ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [redacted], deducendo, all'interno di un unico motivo di impugnazione, cinque distinti profili di doglianza, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione *ex* art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen., deduce la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. per mancato rispetto dei principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione con la pronuncia rescindente; l'erronea applicazione dell'art. 18 Ord. pen. alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024; la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla valutazione degli elementi probatori.

2.1. Con un primo profilo, si deduce la violazione, nel giudizio di rinvio, dei principi affermati in sede rescindente ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe sostanzialmente riproposto le stesse argomentazioni già censurate. Ciò in contrasto con il principio secondo cui il giudice del rinvio è vincolato alle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione e non può pervenire al medesimo esito attraverso argomentazioni analoghe a quelle già ritenute illegittime.

2.2. Sotto un secondo profilo, si censura la valutazione della pendenza del procedimento penale relativo ai fatti verificatisi nella Casa di reclusione di

Secondo la pronuncia rescindente, la mera pendenza di un procedimento penale relativo al rinvenimento dei telefoni cellulari non poteva costituire, di per sé, una causa ostativa all'autorizzazione dei colloqui intimi. Tuttavia, il giudice del rinvio avrebbe continuato a valorizzare il procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Parma, il rinvenimento dei telefoni cellulari e le relative contestazioni disciplinari, attribuendo loro, di fatto, valenza ostativa, nonostante il principio affermato dalla Corte di cassazione. La difesa sottolinea, inoltre, che non è imputato né sottoposto a misura cautelare, risultando soltanto indagato; che il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento a due distinti episodi di rinvenimento di telefoni cellulari, mentre dagli atti risulterebbe un unico rinvenimento.

2.3. Con un terzo profilo, si lamenta l'omessa adeguata valorizzazione del comportamento tenuto da nell'Istituto penitenziario di

La pronuncia rescindente aveva censurato la mancata acquisizione di una relazione aggiornata sul comportamento del detenuto nel nuovo istituto penitenziario, nel quale egli avrebbe mantenuto una condotta corretta, senza riportare rilievi disciplinari, svolgendo attività lavorativa, partecipando a corsi di formazione e versando mensilmente un contributo di 10 euro in favore dell'*Associazione* avrebbe, inoltre, fruito di un permesso per gravi motivi familiari, osservando, secondo il ricorso, un comportamento ineccepibile, e ottenuto due provvedimenti di liberazione anticipata, per complessivi 90 giorni; le relazioni dell'*équipe* trattamentale avrebbero, inoltre, attestato il buon andamento del percorso intramurario. Secondo il ricorso, il giudice del rinvio, pur avendo acquisito le nuove relazioni, ne avrebbe poi ritenute recessive le risultanze rispetto ai fatti verificatisi a così vanificando il principio affermato dalla Corte di cassazione.

2.4. Con un quarto profilo, si contesta la ritenuta attualità della pericolosità.

La difesa deduce che, in contrasto con quanto affermato dalla pronuncia rescindente, secondo cui il diniego dei colloqui intimi deve fondarsi su elementi fattuali concreti e attuali, indicativi di specifiche esigenze di sicurezza, il Tribunale avrebbe nuovamente valorizzato informazioni risalenti, procedimenti disciplinari relativi al 2024, informative della D.D.A. e della D.N.A. e annotazioni dei

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

Carabinieri di [redacted] senza individuare un rischio effettivo e attuale specificamente correlato allo svolgimento dei colloqui intimi.

Quanto alla cosiddetta «partecipazione a disordini o sommosse», il ricorso deduce che dagli atti non emergerebbero né una sommossa, né condotte violente, né altri fatti concretamente ostativi.

2.5. Con un quinto profilo, si censura la valutazione della pericolosità esterna e dei rapporti con la criminalità organizzata.

La pronuncia rescindente aveva qualificato la nota dei Carabinieri di [redacted] come una sorta di *non liquet*, in quanto non consentiva di affermare l'esistenza attuale di collegamenti criminali.

Il ricorso deduce che il *clan* di appartenenza sarebbe ormai disarticolato e che non sussisterebbero elementi concreti e attuali indicativi della persistenza dei collegamenti, sottolineando che [redacted] è detenuto da circa nove anni. Il Tribunale avrebbe, pertanto, nuovamente valorizzato le medesime informative già considerate dalla pronuncia rescindente, fondando il giudizio di pericolosità esterna su mere supposizioni investigative e non su indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

La difesa contesta, inoltre, l'affermazione dell'ordinanza secondo cui il nuovo provvedimento di cumulo avrebbe determinato un ulteriore allungamento del fine pena, deducendo che esso avrebbe, invece, comportato una rideterminazione favorevole della pena, pur indicando il fine pena al 7 agosto 2033.

2.6. Nella parte conclusiva del ricorso, la difesa deduce, inoltre, un'ulteriore questione concernente l'effettività del rimedio, osservando che la richiesta di autorizzazione ai colloqui intimi risale al febbraio 2025 e che, a distanza di oltre quindici mesi, il detenuto non avrebbe ancora potuto esercitare il diritto all'affettività riconosciuto dalla Corte costituzionale. Richiama, pertanto, gli artt. 5, 8 e 13 CEDU, sostenendo la necessità di una celere definizione del procedimento.

3. In data 11 agosto 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che la sentenza rescindente non aveva accolto integralmente le precedenti doglianze né aveva limitato la valutazione alla sola pericolosità interna di [redacted] La requisitoria ritiene, pertanto, conforme al *dictum* l'apprezzamento del rinvenimento dei telefoni cellulari quale elemento concreto e non neutro della valutazione complessiva della pericolosità; considera adeguatamente specificata, dopo l'integrazione istruttoria, anche la precedente «partecipazione a disordini o sommosse», valorizzata insieme alle ragioni del trasferimento per motivi di sicurezza; reputa legittima la valutazione della pericolosità esterna sulla base dei pareri della D.D.A. e della D.N.A., distinti dal

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

non liquet dei Carabinieri di [redacted] ritiene correttamente valutate le relazioni comportamentali del 19 dicembre 2025 e del 6 maggio 2026, considerando recessiva la recente condotta regolare rispetto agli altri elementi sfavorevoli. Infine, la requisitoria reputa tardivo il riferimento al versamento mensile in favore [redacted] e non adeguatamente dimostrata la censura relativa al nuovo fine pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

2. La pronuncia della Consulta n. 10 del 26 gennaio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 «nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie».

3. La sentenza rescindente ha accolto le doglianze difensive limitatamente alle specifiche lacune motivazionali ivi indicate, precisando che: a) stando alla Corte costituzionale, «la rimozione del controllo a vista del personale di custodia, funzionale a consentire lo svolgimento del colloquio nell'intimità necessaria all'espressione dell'affettività, può dunque essere negata quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all'imputato, motivi di carattere giudiziario. Possono quindi rilevare in senso ostativo – non soltanto la pericolosità sociale del detenuto, ma anche – irregolarità di condotta e precedenti disciplinari, in una valutazione complessiva» (pag. 8 della sentenza rescindente). Più precisamente, la richiesta di «colloqui intimi» può essere rigettata «per ragioni di sicurezza, per esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, per il comportamento non corretto dello stesso detenuto, o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato» (Sez. 1, n. 8 dell'11/12/2024, dep. 2025, Rv. 288166 - 01).

La sentenza rescindente ha ulteriormente precisato che «a fondamento del diniego, quindi, devono porsi non valutazioni astratte sulla capacità a delinquere del detenuto, desunte, in via esclusiva, dal suo *curriculum* criminale, dalle pendenze giudiziarie e dalla gravità dei reati in esecuzione, bensì un giudizio

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

prognostico sul pericolo attuale, desunto da elementi fattuali concreti, che il colloquio oggetto di autorizzazione - tenuto conto del pregresso comportamento carcerario di colui che dovrà beneficiarne e di tutte le altre informazioni acquisite sia sulla sua personalità sia sui rapporti con la persona da incontrare - possa frustrare specifiche esigenze di sicurezza o, comunque, incidere negativamente sul mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno dell'istituto» (così pagg. 10 e 11 della sentenza rescindente).

Va, inoltre, considerato che la circolare del D.A.P. stabilisce che «i rilievi disciplinari […] impongono alla Direzione una più rigorosa valutazione delle condotte trasgressive al fine di verificare se sono indicative di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico» (pag. 9 della suddetta sentenza); che l'autorizzazione al colloquio intimo «potrà essere negata nell'ipotesi […] di rinvenimento, ascritto al detenuto richiedente, di cellulari […] ovvero nell'ipotesi di partecipazione a disordini o condotte connotate da atti di violenza fisica nonché di condotte in grado di incidere potenzialmente sui rischi connessi ad un colloquio privo di controllo visivo» (pag. 9 cit.). Dal § 8.3 della sentenza della Corte costituzionale emerge, inoltre, quanto ai condannati per reati ostativi, la necessità di una «più stringente verifica dei presupposti di ammissione all'esercizio dell'affettività intramuraria», atteso che «la significativa riduzione del numero dei colloqui autorizzabili […] indica un chiaro orientamento legislativo nel senso di un maggiore controllo sugli incontri di queste persone, e ciò non può che tradursi in una più stringente verifica dei presupposti di ammissione all'esercizio dell'affettività intramuraria».

Ebbene, [redacted] risulta sottoposto a detenzione anche per un delitto ostativo: con la conseguente necessità di una più stringente verifica dei presupposti per l'autorizzazione ai colloqui riservati (pag. 10 della detta sentenza); fermo restando che tale più stringente verifica non si può tradurre in una preclusione derivante dal solo titolo di reato, né consente di presumere, in via generale e definitiva, l'incompatibilità dell'appartenenza a tale categoria con l'esercizio dell'affettività intramuraria. Essa impone, piuttosto, un accertamento individualizzato e aggiornato circa l'esistenza di specifiche ragioni di sicurezza o di esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina concretamente correlate alle modalità di svolgimento del colloquio richiesto.

Infine, [redacted] risulta trasferito dalla Casa di reclusione di [redacted] alla Casa circondariale di [redacted] il 14 gennaio 2025 per motivi di sicurezza, mentre la circolare del D.A.P. prevede che, nel caso di detenuti «trasferiti per motivi di sicurezza», «l'autorizzazione al colloquio potrà avvenire decorso un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi, in ragione della gravità della condotta» (pag. 9 cit., nonché pag. 4 in part. della decisione impugnata).

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

4. Tanto premesso, l'ordinanza resa in sede di rinvio risulta essersi confrontata con gli specifici profili che avevano determinato l'annullamento, procedendo ai necessari approfondimenti e rinnovando la valutazione alla luce degli elementi così acquisiti.

In particolare, non sussistono la dedotta violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. né l'erronea applicazione dell'art. 18 Ord. pen.

Il giudice di rinvio, infatti, non ha attribuito alla mera pendenza del procedimento penale autonoma efficacia ostativa, ma ha valorizzato i fatti già esaminati in sede disciplinare quali elementi concreti della condotta intramuraria da porre a base del giudizio prognostico sul pericolo attuale che il colloquio oggetto di autorizzazione possa frustrare specifiche esigenze di sicurezza o, comunque, incidere negativamente sul mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno dell'istituto. Il rinvenimento dei due telefoni cellulari poteva, dunque, essere preso in considerazione non già quale effetto della mera pendenza del procedimento penale, ma quale fatto già oggetto di valutazione disciplinare, significativo ai fini dell'apprezzamento della condotta intramuraria e da esaminare unitamente agli ulteriori elementi acquisiti, in piena conformità alle indicazioni della Corte costituzionale e della sentenza di annullamento.

Va, inoltre, considerato che, a seguito del rinvenimento dei telefoni cellulari, [redacted] e il compagno di cella si resero responsabili, il giorno successivo, di un distinto illecito disciplinare per le condotte tenute nei confronti del personale di polizia penitenziaria, qualificate negli atti come «irridenti e minacciose». Tale episodio concorse alla richiesta, poi accolta, di trasferimento di entrambi dalla Casa di reclusione di [redacted] «per motivi di ordine e di sicurezza», in ragione della ritenuta gravità della condotta (pagg. 5 e 6 della decisione impugnata).

Deve, peraltro, essere rettificata l'affermazione dell'ordinanza secondo cui gli episodi di rinvenimento dei telefoni cellulari sarebbero stati due, risultando dagli atti un unico rinvenimento. L'errore non incide, tuttavia, sulla tenuta della motivazione, poiché la valutazione negativa non è incentrata sulla reiterazione di tale specifica condotta, ma considera anche il distinto illecito disciplinare del giorno successivo e gli ulteriori elementi valorizzati nel giudizio prognostico.

L'ulteriore istruttoria ha, inoltre, consentito di superare l'indeterminatezza che la sentenza rescindente aveva rilevato nel generico richiamo alla «partecipazione a disordini o sommosse». Il Tribunale ha infatti individuato negli atti disciplinari le condotte concretamente attribuite a [redacted] ravvisandovi un'attività diretta ad alimentare il malcontento degli altri detenuti e ricollegandovi le successive determinazioni adottate per ragioni di ordine e sicurezza (pag. 6 della decisione impugnata). Le contrarie deduzioni del ricorso investono essenzialmente il significato attribuito a tali risultanze e ne propongono una diversa lettura, senza evidenziare, nei limiti del sindacato consentito in questa sede, un vizio

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

riconducibile alla violazione di legge. Esse si risolvono, dunque, nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi risultanti dalle annotazioni disciplinari valutate dal giudice di rinvio, senza che assuma rilievo la circostanza che alcuni di tali atti non fossero conosciuti dalla difesa, trattandosi di documenti «non soggetti ad accesso ai sensi del D.M. 25/01/1996 n. 115» e acquisiti dal Tribunale nell'esercizio dei poteri istruttori conseguenti all'annullamento con rinvio.

Nella medesima prospettiva assume rilievo la ragione di sicurezza posta alla base del trasferimento da [redacted] a [redacted] La previsione, contenuta nella circolare del D.A.P., di un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi non attribuisce al mero decorso di tale termine efficacia automaticamente abilitante, poiché impone che la successiva determinazione tenga conto anche della gravità della condotta e degli esiti dell'osservazione penitenziaria; fermo restando che neppure la commissione di un illecito disciplinare assume carattere definitivamente preclusivo, dovendosene verificare, alla luce del tempo trascorso, della natura e gravità della condotta, del successivo comportamento intramurario e degli altri elementi disponibili, la persistente significatività rispetto alle specifiche esigenze di sicurezza, ordine e disciplina rilevanti ai fini dell'autorizzazione richiesta.

Non è fondata la censura secondo cui la sentenza di annullamento avrebbe ritenuto erronea la valutazione della c.d. pericolosità esterna sulla base delle note della D.D.A. e della D.N.A., oltre che di quella della Tenenza dei Carabinieri di [redacted] Invero, fermo restando il *non liquet* in cui si risolve l'informativa dei Carabinieri di [redacted] il giudice di rinvio ha fondato il proprio convincimento anche sui distinti pareri della D.D.A. e della D.N.A., il cui contenuto non era stato espressamente svalutato dalla sentenza rescindente (v. pag. 11). Nella decisione impugnata, peraltro, si dà atto che il *clan* di appartenenza di [redacted] risulta estinto e che ciò non osta alla concreta possibilità di riallaccio dei collegamenti con la criminalità del territorio, stanti il ruolo di preminenza svolto da [redacted] nel *clan* di riferimento e la mancanza di collaborazione con la giustizia, con conseguente accrescimento del "credito criminale" di [redacted] all'esterno del carcere e, in particolare, nel territorio di provenienza. La mancata collaborazione non è stata, dunque, assunta quale autonoma condizione ostativa, ma quale dato valorizzato nelle informative ai fini della prognosi circa la persistente affidabilità di [redacted] nell'ambiente criminale di provenienza.

La decisione impugnata, inoltre, collega, con argomentazione logicamente coerente, l'inserimento di [redacted] nel descritto contesto criminale alla disponibilità dei telefoni cellulari e affronta, al contempo, il profilo dell'attualità delle informazioni valorizzate (pagg. 6 e 7 della decisione in scrutinio).

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

In argomento, infatti, il giudice di rinvio ha evidenziato che gli illeciti disciplinari e le condotte intramurarie risalenti al dicembre 2024 non potevano ritenersi privi di attualità: e ciò, in coerenza con i principi affermati dalla Corte costituzionale.

Da tali premesse deriva che i dati contenuti nei pareri della D.D.A. e della D.N.A. potevano essere valorizzati, nell'ambito della valutazione complessiva richiesta dalla Corte costituzionale e dalla stessa sentenza rescindente, in correlazione con il rinvenimento dei telefoni cellulari e con le conseguenti condotte intramurarie, ritenute dal giudice di rinvio significative ai fini del giudizio prognostico, avuto riguardo alla loro gravità e alle ragioni del successivo trasferimento.

Le contestazioni difensive non si confrontano, tuttavia, con il contenuto dei distinti pareri posti a fondamento di tale segmento della decisione. La critica finisce, pertanto, per contrapporre alla valutazione accolta dal Tribunale l'assunto circa il carattere meramente congetturale della persistente pericolosità esterna.

D'altra parte, la pronuncia rescindente non prescriveva una nuova interlocuzione con gli organi investigativi, ma richiedeva un approfondimento riguardante, per quanto qui rileva, l'evoluzione della condotta penitenziaria, sicché l'acquisizione della documentazione trattamentale aggiornata soddisfaceva lo specifico *deficit* conoscitivo individuato dalla pronuncia rescindente (pag. 11).

Quanto, poi, al percorso trattamentale successivo al trasferimento a [redacted] l'ordinanza ha esaminato sia la relazione del 19 dicembre 2025 sia quella aggiornata al 6 maggio 2026, ponendo così rimedio alla carenza istruttoria rilevata in sede rescindente. Da tali acquisizioni il Tribunale ha tratto il dato, favorevole al ricorrente, della regolarità della condotta tenuta nel nuovo istituto, ma lo ha ponderato con gli altri elementi ritenuti ancora significativi ai fini della prognosi.

Tale valutazione non contraddice il contenuto della relazione del 19 dicembre 2025, la quale, pur dando atto del positivo percorso intramurario, richiama la «condotta pregressa non sempre regolare» e il «lungo fine pena» e conclude nel senso di ritenere «opportuno proseguire nel processo di osservazione per ulteriore congruo periodo» (pag. 4 della decisione impugnata).

La pronuncia rescindente, del resto, aveva imposto di acquisire e considerare gli sviluppi più recenti del trattamento, non anche di attribuire loro un peso predeterminato né di riconoscere carattere necessariamente prevalente alla regolare condotta successivamente tenuta. Il giudice di rinvio poteva, pertanto, procedere alla ponderazione di tale dato con gli altri elementi concretamente apprezzati, purché ne desse effettivamente conto nella motivazione, come avvenuto nel caso in esame. La valutazione conserva, pertanto, carattere necessariamente dinamico, atteso che elementi disciplinari o di sicurezza che risultino ostativi in un determinato momento non danno luogo, per ciò solo, a un impedimento permanente, ma devono essere nuovamente apprezzati alla luce

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

dell'evoluzione della condotta intramuraria e di ogni altro elemento sopravvenuto rilevante ai fini del giudizio prognostico.

È esatta, sul piano della ricostruzione fattuale, anche l'obiezione concernente il provvedimento di cumulo: secondo quanto riferito nello stesso ricorso, esso non aveva aggravato la posizione esecutiva, ma aveva comportato il riconoscimento del presofferto e la conseguente rideterminazione della pena. Anche tale inesattezza resta, però, priva di incidenza sull'esito della decisione, poiché il dato utilizzato dal Tribunale ai fini della prosecuzione dell'osservazione è costituito dalla distanza temporale della scadenza della pena, che lo stesso ricorso indica nel 7 agosto 2033, e non dall'entità dell'asserito incremento.

Non coglie, infine, nel segno nemmeno l'ulteriore doglianza relativa alla durata del procedimento, formulata mediante il richiamo agli artt. 5, 8 e 13 CEDU. Infatti, tale deduzione, peraltro essenzialmente finalizzata a sollecitare una celere definizione del procedimento, non individua uno specifico vizio rilevante ai sensi dell'art. 35-*bis*, comma 4-*bis*, Ord. pen. La durata complessiva della procedura non incide, inoltre, sulla verifica della legittimità del giudizio prognostico espresso dal Tribunale in ordine alle condizioni ostative previste dall'art. 18 Ord. pen.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Resta assorbita, per effetto del rigetto del ricorso, la richiesta formulata dalla difesa in via subordinata affinché, in caso di annullamento con rinvio, il nuovo giudizio sia devoluto a un diverso Tribunale di sorveglianza ovvero al Tribunale di sorveglianza di Campobasso in diversa composizione.

6. Ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 23/09/2026.

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Carlo Renoldi	Rosa Pezzullo

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4